



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21-12-2015 (punto N 2)

Delibera N 1237 del 21-12-2015

Proponente
ENRICO ROSSI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Edo BERNINI
Estensore Edo BERNINI
Oggetto

Procedimento di VIA regionale relativo al progetto per le attività di ricerca geofisica nell'ambito del permesso di ricerca geotermica denominato "Seggiano" nei Comuni di Seggiano (GR), Castel del Piano (GR), Arcidosso (GR), Castiglione d'Orcia (SI) proposto da Società VEGA ENGINEERING S.r.l. - Provvedimento conclusivo

Presenti
ENRICO ROSSI VITTORIO BUGLI VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO CRISTINA GRIECO MARCO REMASCHI
STEFANIA SACCARDI MONICA BARNI

Assenti
FEDERICA FRATONI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	VERBALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza) ed in particolare il combinato disposto di cui agli articoli 45 e 57, in base al quale la pronuncia di compatibilità ambientale, nelle procedure di competenza della Regione, è espressa dalla Giunta regionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed in particolare l'articolo 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza);

Vista l'istanza presentata il giorno 27.06.2014 dalla Società Vega Engineering S.r.l. relativamente al procedimento di valutazione di Impatto Ambientale regionale sul progetto per attività di ricerca geofisiche di superficie (gravimetriche, geoelettriche e magnetotelluriche), nell'ambito del permesso di ricerca geotermica denominato "Seggiano" ricadente nei Comuni di Seggiano (GR), Castel del Piano (GR), Arcidosso (GR), Castiglion D'Orcia (SI) da effettuarsi in Comune di Seggiano (GR);

Visto il verbale della Conferenza di Servizi Interna agli uffici ed agenzie regionali svoltasi il 22.12.2014, che ha formulato parere positivo di compatibilità ambientale allegato al presente atto (Allegato 1);

Considerato che la pronuncia di valutazione di impatto ambientale si sostanzia in un atto di natura politico-amministrativa, che comporta la ponderazione e mediazione di interessi pubblici diversi, quali la tutela dell'ambiente, il governo del territorio e lo sviluppo economico;

Considerato inoltre che tra le finalità della valutazione di impatto ambientale vi è anche quella di individuare le eventuali opzioni ottimali tese all'utilizzazione razionale delle risorse naturali in ossequio al principio di sviluppo sostenibile;

Visto il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 10 del 11.02.2015 e visto che, nell'ambito della sezione 2 – STRUTTURA DEL PAER: IL METAOBIETTIVO, GLI OBIETTIVI GENERALI E I PROGETTI SPECIALI – A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili – Il futuro della geotermia in Toscana (p.54) è posto l'obiettivo di *"...ulteriore sviluppo della geotermia in Toscana, solo a condizione di assicurare un impatto ambientale complessivo migliore di quello garantito con le ultime autorizzazioni uniche rilasciate in materia, precisando che ciò vale in particolare per il territorio dell'Amiata dove il riassetto della concessione di Piancastagnaio e la nuova centrale denominata Bagnore 4, hanno portato la potenza complessivamente installata attorno ai 100 MW fissando un punto di equilibrio tra lo sfruttamento della risorsa con le tecnologie oggi impiegate e la vocazione socio economica dei territori"*;

Visto che il territorio compreso all'interno del permesso di ricerca di che trattasi si caratterizza per i particolari valori naturalistici, paesaggistici ed antropici e che, a conferma di ciò, risulta compreso dal PIT, approvato con delibera C.R. n. 37 del 27.03.2015, nell'ambito 19 (Amiata) ed è interessato dal vincolo paesaggistico ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004, istituito dal D.M 22/05/1959 (G.U. 129 del 1959) con la seguente motivazione: *"la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con il suo fitto manto boschivo costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un ampio e profondo panorama fino al mare e all'arcipelago toscano"*, ed alcune aree risultano soggette altresì a tutela paesaggistica ai sensi dell'art 142 del D.Lgs.42/2004 (lettere: *c* – fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde e piedi di argini, *g* – i territori coperti da foreste e da boschi e *m* – le zone di interesse archeologico) e che, l'area risulta in parte interessata dal vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e della L.R.39/2000, oltre che limitrofo al Sito Unesco della Val d'Orcia;

Vista la legge regionale n. 17 del 16.02.2015 concernente "*Disposizioni urgenti in materia di geotermia*" emanata - a fronte di un considerevole numero di pozzi esplorativi assentiti - nell'ottica di contenimento dei rischi per la sostenibilità ambientale e socio-economica dei territori interessati, previa analisi ricognitiva della situazione attuale del numero e della localizzazione dei pozzi sul territorio assicurando, nel contempo, un equilibrato sviluppo dello stesso;

Considerato che l'attività di ricerca geofisica di superficie (gravimetriche, geoelettriche e magnetotelluriche) prevista nel progetto in esame, pur se di carattere non invasivo, è tuttavia, come affermato dallo stesso proponente, propedeutica allo sfruttamento di risorse geotermiche e che tale ultima attività risulta in contrasto con la vigente pianificazione e non coincide con le strategie ed idee di sviluppo territoriali ai fini della valorizzazione e della salvaguardia ambientale, confermate sia nell'ambito dei piani urbanistici del Comune di Seggiano sia nel PTC della provincia di Grosseto;

Vista la lettera del 29.10.2015, prot.AOOGRT/230638/F.020.130, a firma del Direttore della direzione regionale Ambiente ed Energia in cui, in esito alla decisione G.R. n.26 del 19.10.2015, sono stati comunicati alla Società Vega Engineering S.r.l. i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza presentata dalla Società medesima, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90:

"In considerazione del fatto che il progetto a cui si riferisce la pronuncia di valutazione di compatibilità in parola, pur riguardante attività di ricerca di carattere non invasivo, è tuttavia in definitiva propedeutico allo sfruttamento di risorse geotermiche nei territori di che trattasi, per i seguenti motivi, sussiste l'interesse pubblico ad evitare la perforazione di nuovi pozzi evitando consumo di nuovo suolo nella zona interessata:

- il PAER approvato dal Consiglio regionale con delibera C.R. n. 10 del 11.02.2015 pone l'obiettivo di "...ulteriore sviluppo della geotermia in Toscana, solo a condizione di assicurare un impatto ambientale complessivo migliore di quello garantito con le ultime autorizzazioni uniche rilasciate in materia, precisando che ciò vale in particolare per il territorio dell'Amiata dove il riassetto della concessione di Piancastagnaio e la nuova centrale denominata Bagnore 4, hanno portato la potenza complessivamente installata attorno ai 100 MW fissando un punto di equilibrio tra lo sfruttamento della risorsa con le tecnologie oggi impiegate e la vocazione socio economica dei territori" (Vd. sezione 2 – STRUTTURA DEL PAER: IL METAOBIETTIVO, GLI OBIETTIVI GENERALI E I PROGETTI SPECIALI – A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili – Il futuro della geotermia in Toscana (p.54);

- il territorio compreso all'interno del permesso di ricerca di che trattasi si caratterizza per i particolari valori naturalistici, paesaggistici ed antropici e, a conferma di ciò, risulta compreso dal PIT, approvato con delibera C.R. n. 37 del 27.03.2015, nell'ambito 19 (Amiata) ed è interessato dal vincolo paesaggistico ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004, istituito dal D.M 22/05/1959 (G.U. 129 del 1959) con la seguente motivazione: "la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con il suo fitto manto boschivo costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un ampio e profondo panorama fino al mare e all'arcipelago toscano", ed alcune aree risultano soggette altresì a tutela paesaggistica ai sensi dell'art 142 del D.Lgs.42/2004 (lettere: c – fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde e piedi di argini, g – i territori coperti da foreste e da boschi e m – le zone di interesse archeologico) e che, l'area risulta in parte interessata dal vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e della L.R.39/2000, oltre che limitrofo al Sito Unesco della Val d'Orcia;

- le attività di ricerca in oggetto risultano propedeutiche allo sfruttamento di risorse geotermiche, attività, quest'ultima, in contrasto con la vigente pianificazione e non coincidente con le strategie ed idee di sviluppo territoriali ai fini della valorizzazione e della salvaguardia ambientale, confermate sia nell'ambito dei piani urbanistici del Comune di Seggiano sia nel PTC della provincia di Grosseto;

- la legge regionale n. 17/2015 concernente "Disposizioni urgenti in materia di geotermia" - a fronte di un considerevole numero di pozzi esplorativi assentiti - è stata emanata nell'ottica di contenimento dei rischi per la sostenibilità ambientale e socio-economica dei territori interessati, previa analisi ricognitiva della situazione attuale del numero e della localizzazione dei pozzi sul territorio assicurando, nel contempo, un equilibrato sviluppo dello stesso;

- il rilascio del permesso di ricerca connesso al progetto comporterebbe ingenti spese di ricerca a carico del richiedente, che non potrebbero essere ammortizzate con la coltivazione della risorsa de qua, giusto l'orientamento emergente dagli strumenti di pianificazione suindicato;"

Dato atto che, nel successivo termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del suddetto preavviso di rigetto non sono pervenute osservazioni della Società proponente in merito ai motivi ostativi ivi indicati;

Considerato che il progetto a cui si riferisce la presente pronuncia di valutazione risulta, in definitiva, preordinato allo sfruttamento della risorsa geotermica nei territori interessati di cui sopra e che, tale sfruttamento, risulta in contrasto con la vigente pianificazione regionale e non coincide con le strategie e idee di sviluppo territoriali ai fini della valorizzazione e della salvaguardia ambientale;

Ritenuto pertanto che, anche relativamente al progetto suddetto, sussista l'interesse pubblico ad evitare la perforazione di nuovi pozzi evitando consumo di nuovo suolo nella zona interessata;

Considerato che il rilascio del permesso di ricerca connesso al progetto comporterebbe ingenti spese di ricerca a carico del richiedente, che non potrebbero essere ammortizzate con la coltivazione della risorsa de qua, giusto l'orientamento emergente dagli strumenti di pianificazione suindicato;

Ritenuto che quanto evidenziato al precedente capoverso rappresenti anche la giusta considerazione verso l'interesse privato del richiedente;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di adottare le conseguenti determinazioni.

A voti unanimi

DELIBERA

1) di esprimere, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, pronuncia negativa di compatibilità ambientale sul progetto relativo alle attività di ricerca geofisiche di superficie (gravimetriche, geoelettriche e magnetotelluriche), nell'ambito del permesso di ricerca geotermica denominato "Seggiano" ricadente nei Comuni di Seggiano(GR), Castel del Piano(GR), Arcidosso(GR), Castiglion D'Orcia(SI), da effettuarsi in Comune di Seggiano(GR), proposto dalla Società Vega Engineering S.r.l., per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa;

2) di dare atto che presso la sede del Settore Regionale VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

3) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto alla proponente Società Vega Engineering S.r.l.;

4) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle Amministrazioni interessate, nonché agli Uffici ed Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati.

Si avverte che contro il presente atto può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notificazione o piena conoscenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. g) della L.R. 23/2007 e sulla banca data degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima legge.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Direttore
EDO BERNINI